

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che in data 21.05.2022 era in programma la disputa della gara di Campionato Terza Categoria Don Bosco 2 contro Concordia Moglianese 2 Veneto;

che la società Concordia Moglianese 2 non si presentava per la disputa dell'incontro;

che il giudice di gara decretava la mancata disputa della gara

che nella fattispecie non si ravvisa alcun caso di forza maggiore;

Considerato

Che nel caso in esame è ravvisabile la fattispecie prevista dall'art. 60 comma 2 lettera c del R.D.G.

Decide

Di comminare alla Soc. Concordia Moglianese 2 ai sensi dell'art. 60 comma 5 lettera b e del regolamento Campionato Italiano società di categoria 2022, la perdita di tutti i set con il punteggio di 0-8 per un totale complessivo di 0-64; la penalizzazione di tre punti in classifica nonché l'ammenda di € 200,00.

Roma, 27 maggio 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci

